Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 16 maggio 1928 - Anno VI — Numero 115

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato . . . . Pag. 2098

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1413. — REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 953.
Costituzione di un consorzio per la istituzione ed il funzionamento in Napoli, presso quel R. Orto botanico, di una Stazione sperimentale per le piante officinali. Pag. 2098

1414. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 971.
Riunione dei comuni di San Germano-Chisone, Pramollo e Inverso-Porte in un unico Comune con capoluogo « Germano Chisone » . . . . Pag. 2099

1415. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 972.
Modificazione della denominazione del comune di Laglio in quella di « Laglio Brienno » . . . . Pag. 2100

1416. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 973.
Riunione dei comuni di Maccio e Civello in un unico Comune denominato « Villa Guardia » con capoluogo a Maccio . . . . Pag. 2100

1417. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 974.
Aggregazione dei comuni di Meano e di Pomaretto al comune di Perosa Argentina . . . . Pag. 2100

1418. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 975.
Aggregazione dei comuni di Prarostino e Roccapiatta al comune di San Secondo di Pinerolo. . . Pag. 2101

1419. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 976.
Aggregazione del comune di Olivola a quello di Frassinello Monferrato . . . . Pag. 2101

1420. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 977.
Unione del comune di Inverso Pinasca a quello di Pinasca . . . . Pag. 2101

1421. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 978.
Aggregazione dei comuni di Figu, Gonnosnò e Sini al comune di Baressa . . . . Pag. 2101

1422. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 979.
Aggregazione del comune di Acquaviva d'Isernia a quello di Forlì del Sannio. . . . . Pag. 2102

1423. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 980.
Riunione dei comuni di Alma, Albaretto Valle di Macra e Celle di Macra in un unico Comune denominato « Macra » con sede del capoluogo ad Alma. Pag. 2102

1424. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 983.
Riunione dei comuni di Antronapiana e Schieranco in un unico Comune denominato « Antrona-Schieranco » con capoluogo Antronapiana . . . . Pag. 2102

1425. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 981.
Riunione dei comuni di Margno e Crandola in un unico Comune con capoluogo Margno . . . . . . Pag. 2103

1426. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 982.
Aggregazione del comune di Peglio a quello di Urbania. Pag. 2103

1427. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 984.
Aggregazione dei comuni di Barzola e Capronno al comune di Angera . . . . Pag. 2103

1428. — REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 989.
Variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e delle colonie, per l'esercizio finanziario 1927-28 . . . . . Pag. 2103

1429. — REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1001.
Regolamento per la esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1187, recante disposizioni a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove Provincie del Regno. Pag. 2104

1430. — REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 968.
Fusione della Cassa di risparmio di Corleone con la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia . . Pag. 2105

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1928.
Norme relative all'applicazione delle penalità per le infrazioni contemplate dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 . . . . Pag. 2105

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Errata-corrige . . . . Pag. 2107
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 2107
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2108
Ministero dei lavori pubblici:
Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . Pag. 2109
Costituzione del Consorzio per l'esecuzione delle opere per la bonifica grossetana . . . . Pag. 2109

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso a due posti di capofficina titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria . . . . . . Pag. 2109
Concorso a tre posti di sotto-capofficina titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria . . . Pag. 2110
Concorso al posto di capofficina tessitore titolare presso il Regio laboratorio-scuola di Ottaiano . . . . Pag. 2111

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato.

Con decreto Reale in data 4 maggio 1928-VI, sono state accettate le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per le comunicazioni rassegnate dall'on. Giovanni Pala, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1413.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 953.

Costituzione di un consorzio per la istituzione ed il funzionamento in Napoli, presso quel R. Orto botanico, di una Stazione sperimentale per le piante officinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di creare una Stazione sperimentale per le piante officinali in Napoli;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale, coi poteri del Consiglio provinciale in data 22 settembre 1926, del comune di Napoli in data 22 ottobre 1926, del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli in data 19 ottobre 1926, e del Consiglio di amministrazione della Regia università di Napoli in data 8 gennaio 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un consorzio per la istituzione ed il funzionamento in Napoli, presso quel R. Orto botanico, di una Stazione sperimentale per le piante officinali.

Del consorzio fanno parte: lo Stato che contribuisce con il contributo annuo di L. 25,000 stanziato al capitolo 31, esercizio corrente, del Ministero dell'economia nazionale, la Regia università, la Provincia, il Comune ed il Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, rispettivamente con lire 10,000, 5000, 5000, 1000.

Art. 2.

La Stazione ha lo scopo di eseguire studi ed esperimenti sulla coltivazione delle piante officinali per intensificarne la produzione e per promuovere la utilizzazione dei prodotti di esse in Paese e nelle Colonie.

Ai fini della sperimentazione, la Stazione si servirà del terreno annesso al R. Orto botanico di Napoli e potrà estendere la sua azione anche in altri terreni che le fossero eventualmente ceduti o che potessero essere da essa presi in affitto.

Art. 3.

La Stazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale, del rettore della Regia università di Napoli, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e rispettivamente di un rappresentante della Provincia, del Comune, del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, nonchè di uno per ciascuno degli enti che contribuiscono al mantenimento della Stazione, in forma continuativa, con almeno annue L. 5000.

Il direttore della Stazione fa parte del Consiglio, con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio due anni e può essere confermato.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti, nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 4.

La Stazione è riconosciuta ente consorziale autonomo ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il personale della Stazione è costituito dal direttore e da personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio.

Il direttore del R. Orto botanico di Napoli avrà la direzione della Stazione.

Il personale scientifico viene assunto per pubblico concorso.

Il restante personale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Art. 6.

Il personale scientifico ed amministrativo verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 7.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti ed il programma per l'anno successivo e, per l'esame e l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Detti documenti saranno trasmessi al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento della Stazione, determinerà la misura dello stipendio iniziale del personale e gli aumenti successivi, nonchè le norme riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza di esso e le norme disciplinari.

Avverso i provvedimenti disciplinari, deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale scientifico, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, il quale deciderà, sentita la prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Al restante personale, di cui all'art. 6 del presente decreto, vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

Alle pratiche occorrenti per il primo impianto della Stazione provvederà, con i poteri del Consiglio di amministrazione, il direttore del R. Orto botanico di Napoli.

Il Consiglio di amministrazione sarà costituito ed insediato entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 95. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1414.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 971.

Riunione dei comuni di San Germano-Chisone, Pramollo e Inverso-Porte in un unico Comune con capoluogo « Germano-Chisone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Germano-Chisone, Pramollo e Inverso-Porte, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo « Germano-Chisone ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1415.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 972.

Modificazione della denominazione del comune di Laglio in quella di « Laglio Brienno ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1927, n. 2520;
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Laglio, in provincia di Como, risultante dall'unione dei comuni di Brienno e Laglio, è modificata in quella di « Laglio Brienno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1416.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 973.

Riunione dei comuni di Maccio e Civello in un unico Comune denominato « Villa Guardia » con capoluogo a Maccio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maccio e Civello, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Villa Guardia », con capoluogo a Maccio.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 115. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1417.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 974.

Aggregazione dei comuni di Meano e di Pomaretto al comune di Perosa Argentina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Meano e di Pomaretto sono aggregati a quello di Perosa Argentina.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1418.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 975.

Aggregazione dei comuni di Prarostino e Roccapiatta al comune di San Secondo di Pinerolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Prarostino e Roccapiatta sono aggregati a quello di San Secondo di Pinerolo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1419.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 976.

Aggregazione del comune di Olivola a quello di Frassinello Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Olivola è aggregato a quello di Frassinello Monferrato.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1420.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 977.

Unione del comune di Inverso Pinasca a quello di Pinasca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Inverso Pinasca è unito a quello di Pinasca.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 119. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1421.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 978.

Aggregazione dei comuni di Figu, Gonnosnò e Sini al comune di Baressa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Figu, Gonnosnò e Sini sono aggregati a quello di Baressa.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo

unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1422.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 979.

Aggregazione del comune di Acquaviva d'Isernia a quello di Forlì del Sannio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Acquaviva d'Isernia è aggregato a quello di Forlì del Sannio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1423.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 980.

Riunione dei comuni di Alma, Albaretto Valle di Macra e Celle di Macra in un unico Comune denominato « Macra » con sede del capoluogo ad Alma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Alma, Albaretto Valle di Macra e Celle di Macra, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune denominato « Macra », con sede del capoluogo ad Alma.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1424.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 983.

Riunione dei comuni di Antronapiana e Schieranco in un unico Comune denominato « Antrona-Schieranco » con capoluogo Antronapiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Antronapiana e Schieranco, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune denominato « Antrona-Schieranco », con capoluogo Antronapiana.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1425.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 981.

Riunione dei comuni di Margno e Crandola in un unico Comune con capoluogo Margno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Margno e Crandola, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Margno.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1426.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 982.

Aggregazione del comune di Peglio a quello di Urbania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Peglio è aggregato a quello di Urbania.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1427.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 984.

Aggregazione dei comuni di Barzola e Capronno al comune di Angera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Barzola e Capronno sono aggregati a quello di Angera.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1428.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 989.

Variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e delle colonie, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 2,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 29-IV (di nuova istituzione) « Assegnazione straordinaria al Governo dell'Eritrea per concorso dello Stato alla formazione del capitale

azionario del nuovo Istituto siero-vaccinogeno etiopico, con sede in Addis Abeba, e spese relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario medesimo, è inscritta la somma di lire 2,000,000.

Art. 3.

Nel bilancio della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Art. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per concorso dello Stato alla formazione del capitale azionario del nuovo Istituto siero-vaccinogeno etiopico in Addis Abeba e per spese relative, L. 2,000,000.

Spesa:

Art. n. 43-V (di nuova istituzione) — Concorso dello Stato alla formazione del capitale azionario del nuovo Istituto siero-vaccinogeno etiopico in Addis Abeba e spese relative, L. 2,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1429.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1001.

Regolamento per la esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1187, recante disposizioni a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1187, portante disposizioni in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove Provincie del Regno;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La prova, di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1187, consta di un esame teorico-pratico, nel quale gli aspiranti all'autorizzazione consentita dall'articolo stesso dovranno dimostrare il possesso delle elementari necessarie nozioni di anatomia, fisiologia e patologia dei denti e la pratica abilità nell'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria.

Esso sarà dato presso la Facoltà medico-chirurgica della Regia università di Padova davanti ad una Commissione composta di tre professori ufficiali, dei quali uno di clinica o di patologia chirurgica, uno di clinica o di patologia medica e uno di odontoiatria.

Art. 2.

Tutti coloro i quali aspirano ad essere ammessi all'esame di cui nel precedente articolo, debbono far pervenire la domanda, in carta bollata da L. 2, al rettore della Regia università di Padova, non più tardi del 15 giugno 1928.

La domanda, scritta di pugno dell'interessato ed autenticata da notaio, deve contenere il nome, il cognome, la paternità e il luogo della residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° atto di nascita;

2° certificato penale, di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede, con la dichiarazione dello scopo per cui il certificato è rilasciato, e di data non anteriore a tre mesi;

4° fotografia legalmente autenticata;

5° tutti i documenti debitamente autenticati, che gli aspiranti crederanno di poter allegare per dimostrare che essi si trovano nella condizione richiesta dall'art. 1 della legge precitata.

Art. 3.

Le istanze che pervenissero dopo il 15 giugno 1928 non saranno prese in considerazione.

Di quelle che, presentate in detto termine, fossero deficientemente o irregolarmente documentate, gli interessati saranno invitati a curare, entro il termine perentorio del 1° luglio 1928, la completa e regolare documentazione.

Art. 4.

Per poter essere ammesso all'esame, l'aspirante dovrà versare all'economato della Università di Padova la somma di L. 150, la quale sarà devoluta in parti uguali agli esaminatori a titolo di propina.

Art. 5.

Gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame, ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera se il candidato sia idoneo all'esercizio dell'odontoiatria. Il giudizio non deve essere tradotto in valutazione numerica.

Di tutte le operazioni sono estesi verbali firmati dai commissari.

Art. 6.

L'aspirante non riconosciuto idoneo non può essere ammesso a ripetere la prova.

Coloro i quali sono stati dichiarati idonei riceveranno dall'Università, previa la presentazione della quietanza della tassa di diploma di L. 300 rilasciata da un ufficio demaniale, il certificato relativo, secondo il modulo *A*, annesso al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 143. — SIROVICH.

ALLEGATO Mod. A.

Il Rettore della Regia università di Padova dichiara che il signor . . . . di . . . . . nato a . . . . il . . . . è stato riconosciuto idoneo, per esame, all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1187.

Padova, addì . . . . 1928 - Anno VI

Il Rettore:

Il direttore della Segreteria:

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1430.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 968.

Fusione della Cassa di risparmio di Corleone con la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

N. 968. R. decreto 5 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Corleone con la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1928.

Norme relative all'applicazione delle penalità per le infrazioni contemplate dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che detta norme integrative del predetto decreto-legge;

Riconosciuta la urgente necessità di dettare norme relative all'applicazione delle penalità per le infrazioni contemplate dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2174;

Decreta:

Ferma restando, per i casi più gravi, contemplati dall'articolo 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, la penalità del ritiro definitivo della licenza d'esercizio e dell'incameramento della cauzione, è consentita alle competenti autorità comunali la facoltà di poter disporre, per i casi di minore gravità, la semplice temporanea chiusura degli esercizi, per una durata che dovrà essere commisurata alla gravità delle infrazioni accertate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 7 aprile 1927 presentata dal sig. Gogl Vincenzo per la riduzione del suo cognome in quello di « Golfi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Gogl Vincenzo, figlio di Giovanni e di Mayrhofer Cecilia, nato a Chiusa il 3 ottobre 1899, è ridotto nella forma italiana di « Golfi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sofia Gogl nata Holzer di Giovanni, nata il 14 luglio 1900, moglie;
2. Giovanni di Vincenzo, nato il 27 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello

di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 28 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 9 aprile 1927 presentata dal sig. Bernlochner Goffredo per la riduzione del suo cognome in quello di « Baldi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernlochner Goffredo, figlio del fu Giovanni e della fu Mössinger Caterina, nato a Vomp il 29 settembre 1863, è ridotto nella forma italiana di « Baldi », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 29 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domaanda in data 6 aprile 1927 presentata dal sig. Bischof Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Bisofi

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Bischof Giovanni, figlio del fu Luigi e di Maria Marignoni, nato a Bolzano il 27 novembre 1894, è ridotto nella forma italiana di « Bisofi », a tutti gli effetti di legge. . . . .

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 2 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Komarek dott. Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Komarek dott. Antonio del fu Antonio e della fu Caterina Burlo, nato a Capodistria addì 30 gennaio 1892, residente a Rovigno, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Komarek in « Bruni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Furlanetto Maria di Ugo

e di Lucia Dal Vesco, nata a Treviso il 23 ottobre 1892, ed alla figlia Gilda, nata a Roma il 28 maggio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Gec fu Michele nato a Trieste il 22 ottobre 1899 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, n. 66, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Gec è ridotto in « Ghezzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gembrecich fu Matteo nato a Cherso il 27 marzo 1879 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gembrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gembrecich è ridotto in « Gembrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Sik, nato a Villa Decani il 28 settembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cunja di Giuseppe fu Giovanna Cunja, nata a Villa Decani il 20 ottobre 1882 ed ai figli, nati a Villa Decani: Angelo, nato il 17 febbraio 1910; Maria, nata il 26 giugno 1913; Agostino, nato il 14 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1076 della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1928 (Elenco smarrimento certificati di rendita nominativa, 1ª pubblicazione) alla 7ª intestazione: consolidato 5 per cento, iscrizione n. 83404 intestata a Rambelli Fernando ecc., rendita L. 115; il cognome della madre deve dire *Bassani* e non *Banani* come è stato pubblicato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 15 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.75	Belgrado	33.45
Svizzera	365.90	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.70	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.08
Spagna	318.67	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.09
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75 —
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.35
New York	18.986	Littorio 5 %	87.325
Dollaro Canadese	18.97	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.60
Oro	366.34		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 %	8204	13.50	Galbiati Piero Luigi di *Mario*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Sampierdarena (Genova).	Galbiati Piero Luigi di *Carlo-Mario*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	232881	650 —	Filippi Leone di *Carlo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Velletri.	Filippi Leone di *Carlo-Francesco* minore ecc. come contro.
3.50 %	397270	10.50	Paroldi Casimiro } fu Vittorio dom. a Ceva (Cuneo); con usufrutto a *Paroldi* Giovanni fu Giuseppe, dom. a Saliceto (Cuneo).	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a *Parodi* Giovanni fu Giuseppe, dom. come contro.
»	397269	25 —	Paroldi Giovanni Battista }	
Cons. 5 %	277291	670 —	Stasi *Antonio* e Domenico fu Francesco, minori sotto la tutela di Stasi Vito Giuseppe, dom. a Castellaneta (Bari).	Stasi *Antonia* e Domenico fu Francesco, minori ecc. come contro.
»	431563	70 —	*D'Addona* Daniele fu *Giuseppantonio*, minore sotto la p. p. della madre *D'Addona* Mariantonia fu Angelantonio, dom. in Pontelandolfo (Benevento).	*Addona* Daniele fu *Giuseppe-Antonio*, minore sotto la p. p. della madre *Addona* Mariantonia ecc. come contro.
»	52929	55 —	Tron Ernesto di *Bartolomeo-Antonio*, dom. a Bordighera (Porto Maurizio).	Tron Ernesto di *Antonio-Bartolomeo*, dom. come contro.
»	83753	55 —	Tron Ernesto di *Antonio*, dom. come la precedente.	
»	52928	340 —	Tron Ernesto di *Bartolomeo-Antonio o Antonio-Bartolomeo*, dom. come la precedente.	
»	65124	365 —	Tron Ernesto di *Bartolomeo-Antonio*, dom. come la precedente.	
»	65130	30 —		
»	328128	550 —	Manguso Raffaella fu Luigi, moglie di Domenico Borriello, dom. a Torre del Greco (Napoli); con usufrutto vitalizio a Cristiano *Pasqualina* fu Giuseppe, ved. di Luigi Manguso, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cristiano *Maria-Pasquala* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3.50 %	820737	234.50	Plescia Giuseppina fu Giuseppe, nubile, dom. a Palermo; con usufrutto a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. Bertorotta Emanuele, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto a Plescia *Maria-Teresa*, ved. Bertorotta ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	207	Cap.le 10,500 —	Innocenzi *Pasquarosa* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Aliberti Bambina.	Innocenzi *Anatolia-Pasquarosa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 %	185160	315 —	Foco *Guglielmina* fu Michele moglie di Guasco *Alberto*, dom. a Solero (Alessandria).	Foco *Anna-Maria-Antonia-Guglielmina* fu Michele, moglie di Guasco *Carlo-Alberto*, dom. come contro.
»	185161	70 —		
»	195314	115.50	Guasco *Marina* e Francesco di Carlo-Alberto, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Solero (Alessandria).	Guasco *Anna-Maria-Beatrice-Luigia* e Francesco di Carlo-Alberto, minori, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	65356	120 —	Potenza Rita di Raffaele, *nubile*, dom. in Napoli.	Potenza Rita di Raffaele, *minore sotto la p. p. del padre* dom. in Napoli.
»	93348	120 —		
»	138261	95 —		
3.50 %	801555	98 —	Consoli *Nicola Arturo* fu Giuseppe, dom. a Napoli.	Consoli *Nicola-Luigi* fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Rosati Teresa, ved. Consoli*, dom. a Napoli.
»	365626	2,450 —	Del Sordo *Antonietta* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.	Del Sordo *Marianna, vulgo Antonietta* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	286347	80 —	Molinari Stefano fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Ferrari *Maria-Giulia* fu Stefano, ved. di Molinari Antonio, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Molinari Stefano fu *Giuseppe-Giacomo-Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Ferrari *Maria-Caterina-Emilia* fu Stefano ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento (Venezia).

Con decreto n. 3039 del 12 maggio 1928-VI, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento (Venezia) che l'assemblea generale degli interessati e, per delega dell'assemblea stessa, la Deputazione amministrativa dell'Ente deliberarono rispettivamente il 20 novembre 1927 ed il 27 gennaio 1928, per meglio conformare lo statuto alle disposizioni del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e per tener conto di recenti variazioni del comprensorio consorziale.

Costituzione del Consorzio per l'esecuzione delle opere per la bonifica grossetana.

Con R. decreto 29 marzo 1928, n. 1239, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1928, è stato costituito il Consorzio per la esecuzione delle opere della bonifica grossetana.

A far parte dei componenti la Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati chiamati i signori: Pallini ing. cav. Benedetto, Tonci Ottieri gr. uff. conte avv. Marco, Ponticelli avv. Francesco, Ginori Lisci marchese Lorenzo e Porciatti dott. Giulio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a due posti di capofficina titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la lettera n. 105427 del 5 aprile 1928 del Ministero delle finanze che autorizza i concorsi per posti di capofficina nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° capofficina fonditore titolare;

2° capofficina aggiustatore titolare, nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina di 3ª classe inquadrati al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'eventuale indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i Regi istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi predetti su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato, e luogo

dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una scuola media industriale o altri titoli di pratica professionale che dalla III sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, siano riconosciuti equipollenti per l'ammissione;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a tre posti di sotto-capofficina titolare presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la lettera n. 105427 del 3 aprile 1928 del Ministero delle finanze che autorizza a bandire i concorsi per posti di sotto-capofficina nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° sotto-capofficina fucinatore titolare;

2° sotto-capofficina tornitore titolare;

3° sotto-capofficina aggiustatore titolare, nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

Art. 2.

I sotto-capofficina prescelti compiono la loro carriera come sotto-capofficina nel grado 12° con lo stipendio annuo lordo di L. 5600 oltre L. 1200 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'eventuale indennità caro-viveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una scuola media industriale o altri titoli di pratica professionale che dalla 3ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale siano ritenuti equipollenti per l'ammissione;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina tessitore titolare presso il Regio laboratorio-scuola di Ottaiano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 17 febbraio 1928, n. 102335, concernente l'autorizzazione a bandire il concorso al posto di capofficina tessitore nel Regio laboratorio-scuola di Ottaiano;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 1144, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina tessitore titolare del Regio laboratorio-scuola di Ottaiano.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di 2ª classe inquadrato al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo e la proseguono nel grado 10° come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

La domanda deve indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una scuola di avviamento o di un laboratorio-scuola, o altri titoli di esercizio professionale che dalla III sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale siano ritenuti validi per l'ammissione;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinunzia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.